



Regolamento per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributi comunali

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	3
Articolo 4 – Importi dovuti	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	5
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	6
Articolo 7 – Sospensione del processo.....	6
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali.....	7
CAPO III– DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	7

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1 commi da 186 a 203 e comma 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributi comunali delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Milano in materia di ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP, IMPOSTA DI SOGGIORNO entro la data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Milano, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda *(modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30/03/2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023)*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il ~~30 giugno 2023~~ **30 settembre 2023**¹. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune di Milano e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo o di riunione processuale riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro

¹ Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune di Milano entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune di Milano;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune di Milano sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Milano;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune di Milano è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune di Milano, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione (modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30/03/2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023)

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il ~~30 giugno 2023~~ **30 settembre 2023**².

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, ~~aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno~~ **di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno**³. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese⁴. La prima rata deve essere versata entro il ~~30 giugno 2023~~ **30 settembre 2023**⁵. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il ~~30 giugno 2023~~ **30 settembre 2023**⁶. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

² Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

³ Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

⁴ Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

⁵ Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

⁶ Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

7. Gli effetti della definizione agevolata, perfezionata come previsto dal presente Regolamento, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 197/2022.

Articolo 6 – Diniego della definizione (modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30/03/2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023)

1. L'eventuale diniego, debitamente motivato, della definizione agevolata deve essere notificato entro il ~~31 luglio 2024~~ **30 settembre 2024**⁷ con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo (modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30/03/2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023)

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al ~~10 luglio 2023~~ **10 ottobre 2023**⁸, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

⁷ Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

⁸ Così come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali (modificato dall’art. 20 del D.L. n. 34 del 30/03/2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023)

1. Per le controversie definibili sono sospesi per ~~nove~~ **undici**⁹ mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al ~~31 luglio 2023~~ **31 ottobre 2023**¹⁰.

CAPO III– DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
2. Con successiva determinazione dirigenziale saranno approvate le modalità di pagamento degli importi dovuti, nonché le altre disposizioni applicative del presente Regolamento.

⁹ Così come modificato dall’art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023

¹⁰ Così come modificato dall’art. 20 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con legge n. 56 del 26/05/2023